



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 15 MARZO 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 Marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'AIA-CRA Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.72 della Società A.S.D. ATLETI COSENZA MORRONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 26.01.2017 (ripetizione della gara Fuscaldo Calcio 1973 – Atleti Cosenza Morrone del 15.01.2017 Campionato Seconda Categoria, ammenda di € 80,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

sentito il direttore di gara a chiarimenti;

sentito il Legale della società reclamante;

sentito il Presidente della società resistente;

RILEVA

- in via preliminare che, nel corso della seduta del 20/02/2017, la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, per cui ha disposto la convocazione dell'arbitro a chiarimenti per la seduta odierna (v. C.U. n.113 del 21/02/2017 del Comitato Regionale Calabria);
- che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 – A.S.D. Atleti Cosenza Morrone del 15/01/2017 risulta quanto qui di seguito riportato:
 - al 4° del II tempo, veniva espulso il calciatore del Fuscaldo Calcio 1973, Spagnuolo Francesco, per avere minacciato i calciatori avversari seduti in panchina;
 - al 26° del II tempo, a seguito di un "grave fallo di gioco" commesso dal calciatore del Fuscaldo Calcio 1973, Salomone Francesco, ai danni del calciatore avversario Linardi Riccardo, per come riferito testualmente dal direttore di gara "si scatenava una violenta zuffa che vedeva protagonisti i componenti di entrambe le panchine, i calciatori di entrambe le società partecipanti al gioco e anche i calciatori coinvolti nell'episodio scatenante" i quali "si fronteggiavano colpendosi reciprocamente con calci e pugni";
 - in tale frangente si avvicinava minacciosamente all'arbitro il dirigente del Fuscaldo Calcio 1973, Ferrara Marco, accusandolo di essere il responsabile di ciò che stava avvenendo e venendo trattenuto ed allontanato da alcuni calciatori e dal capitano della squadra ospite;
 - a questo punto il direttore di gara dichiara che, "considerato che i calciatori continuavano a colpirsi" e che in quel frangente non gli è stato possibile assumere il provvedimento di espulsione nei confronti dei già citati calciatori Salomone Francesco (Fuscaldo Calcio 1973) e Linardi Riccardo (Atleti Cosenza Morrone), si dirigeva verso gli spogliatoi, scortato dai carabinieri presenti, dopo avere emesso il triplice fischio;
 - giunto davanti agli spogliatoi, seguito da diversi calciatori che gli inveivano contro, l'ufficiale di gara veniva colpito alla nuca da uno sputo lanciaogli dal calciatore Spagnuolo Giuseppe (Fuscaldo Calcio 1973), espulso nel corso della gara;

- dopo aver fatto la doccia ed essere uscito dagli spogliatoi scortato dai carabinieri, l'arbitro veniva avvicinato nuovamente dal dirigente del Fuscaldo Calcio 1973, Ferrara Marco, che gli proferiva fasi offensive;
- infine, sulla macchina dell'arbitro, dopo che questi era entrato, veniva buttata una cicca di sigaretta accesa, prontamente tolta da un carabiniere.

In relazione alla gara in esame, il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato, fra gli altri, i seguenti provvedimenti (cfr. *C.U. n.25 del 26/01/2017 della Delegazione Provinciale di Cosenza*):

- ✓ *ripetizione della gara in esame, trasmettendo gli atti alla Delegazione Provinciale per quanto di competenza;*
 - ✓ *ammenda di € 80,00 alla società Atleti Cosenza Morrone, per responsabilità oggettiva, in quanto propri calciatori partecipavano ad una rissa in campo. Sanzione ridotta in considerazione del fattivo intervento del capitano e di alcuni calciatori a difesa dell'arbitro.*
- La società A.S.D. Atleti Cosenza Morrone ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo che venga riformata e, per l'effetto, venga irrogata nei confronti della società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art.17 del C.G.S..

La reclamante sostiene che:

- la responsabilità dell'accaduto sia esclusivamente da ricondurre in capo ai componenti della panchina della società Fuscaldo Calcio 1973 i quali, a suo dire, avrebbero approfittato di un fallo di gioco commesso da un calciatore della società Atleti Cosenza Morrone, per fare ingresso sul terreno di gioco al fine di aggredire i calciatori della società avversaria, spinti dall'obiettivo di fare sospendere la gara che, al momento dell'interruzione, il Fuscaldo stava perdendo per 0-1;
- a loro volta, i componenti della panchina della società Atleti Cosenza Morrone, dopo "essere rimasti inizialmente fermi ed attoniti dinanzi a tale comportamento", sono corsi in campo al fine di difendere i propri compagni aggrediti;
- in nessun punto del rapporto di gara emergerebbe una sola responsabilità della società Atleti Cosenza Morrone, i cui calciatori, anzi, hanno difeso il direttore di gara dall'aggressione verbale e dal tentativo di aggressione fisica consumato dal dirigente del Fuscaldo.

A tal fine la reclamante produce un DVD contenenti alcuni video che riproducono le immagini dell'incontro.

Al riguardo, in via preliminare va affermato che l'art.35 C.G.S. ammette la produzione di prova televisiva – sempre che detta prova offra garanzia tecnica ed in merito alla sua provenienza – limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, che nel caso di specie non ricorrono.

Tale prova, pertanto, non può essere ammessa.

La società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973, nelle controdeduzioni, chiede che venga rigettato il reclamo dell'Atleti Cosenza Morrone e che, conseguentemente, venga confermata la decisione di primo grado di ripetizione della gara, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'arbitro avrebbe sospeso la gara troppo frettolosamente, in quanto sarebbe bastata la richiesta di temporaneo ausilio delle forze dell'ordine presenti perché l'incontro potesse riprendere e terminare con regolarità, tenuto conto peraltro che nessun atto violento è stato perpetrato ai danni dell'ufficiale di gara;
- i calciatori di entrambe le società hanno partecipato attivamente alla zuffa e quindi non vi sarebbe stata nessuna mossa preordinata da parte dei tesserati della società Fuscaldo Calcio 1973 finalizzata ad ottenere una sospensione della gara per poterla rigiocare, come sostenuto, invece, dalla reclamante;
- i capitani di entrambe le squadre si sarebbero recati presso lo spogliatoio arbitrale per chiedergli di riprendere la gara, ritenendo quindi sussistenti le condizioni perché ciò avvenisse, senza che tale richiesta venisse accolta.

A tal fine la società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 produce un DVD contenenti alcuni video che riproducono le immagini dell'incontro.

Tale prova non può essere ammessa, per le medesime considerazioni svolte poc'anzi per la società reclamante, alle quali si rimanda.

Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha confermato integralmente il contenuto del rapporto a sua firma.

A giudizio di questa Corte la decisione del primo giudice di ordinare la ripetizione della gara appare corretta, non essendo condivisibile la decisione adottata dall'arbitro di sospendere definitivamente la gara stessa.

Relativamente alla decisione adottata dall'arbitro di sospendere la gara, la Corte ritiene che nella situazione venutasi a creare non si ravvisa l'esistenza di una situazione di incertezza e di turbativa imminente, grave, oggettiva e non avviabile col ricorso a provvedimenti idonei a ristabilire l'ordine, così come stabilito dalla CAF prima e dalla Corte di Giustizia Federale in seguito, indispensabili a legittimare l'arbitro ad interrompere la gara ex art.64 delle N.O.I.F..

Infatti, per legittimare l'arbitro ad interrompere una gara è necessario non solo che le minacce sia pur gravi dei calciatori abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre altresì che l'arbitro abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo avere fatto ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell'alveo della regolarità.

Al riguardo, appare condivisibile quanto evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale nella propria decisione e cioè che la sospensione della gara sia stata eccessivamente frettolosa, essendo intervenuta, peraltro, a soli 17 minuti dalla fine della stessa: con ogni probabilità, una sospensione temporanea della gara e la richiesta di un intervento più incisivo da parte della forza pubblica presente, avrebbero consentito di placare gli animi, consentendo all'arbitro di adottare i provvedimenti sanzionatori ritenuti necessari e di fare giocare i pochi minuti di gara rimasti, tenuto conto, peraltro, che una volta dichiarata la fine della gara, l'arbitro non segnala altri atti di violenza, ma solo invettive nei suoi confronti da parte dei tesserati del Fuscaldo Calcio 1973.

Non merita pregio, pertanto, quanto sostenuto dalla società Atleti Cosenza Morrone secondo cui i propri calciatori abbiano subito un'aggressione da parte dei calciatori della società Fuscaldo Calcio 1973 la quale, pertanto, dovrebbe essere ritenuta la sola responsabile dei fatti accaduti.

Il reclamo, quindi, non può trovare accoglimento e, di conseguenza, viene confermata la ripetizione della gara di che trattasi e l'ammenda di € 80,00 irrogata alla reclamante per responsabilità oggettiva che, alla luce dell'avvenuta riduzione per i motivi esposti in precedenza, appare congrua ed adeguata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e, per l'effetto:

conferma la ripetizione della gara A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 – A.S.D. Atleti Cosenza Morrone del 15/01/2017, disponendo la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per quanto di competenza;

conferma l'ammenda di € 80,00 inflitta alla società A.S.D. Atleti Cosenza Morrone;

dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.78 della Società U.S.D. CITTA' DI ROSARNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (ammenda di € 500,00, squalifica del campo di giuoco "a porte chiuse" per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

che, dal rapporto dell'arbitro della gara U.S.D. Città di Rosarno – A.S.D. Caulonia 2006 del 19/02/2017, risulta che:

- al 44° del I tempo il calciatore Paparatti Livio (Città di Rosarno), a seguito dell'espulsione del compagno di squadra Ciurleo Antonio per condotta violenta nei confronti del portiere avversario, si avvicinava a quest'ultimo e, dopo avergli rivolto frasi offensive e minacciose, tentava di colpirlo "con un violento calcio", non riuscendo nel suo intento per il pronto intervento dei calciatori della società A.S.D. Caulonia;

- nel frattempo, i calciatori Corrao Gabriele (Rosarno) e Chiera Christian (Caulonia), quest'ultimo sopraggiunto dalla panchina, iniziavano a colpirsi a vicenda con calci e pugni, prima di essere separati dai calciatori e dai dirigenti di entrambe le società;

- a questo punto, "veniva aperto volutamente" un cancello di accesso al campo dalla tribuna, da cui entravano otto tifosi del Rosarno che, raggiunto il punto dello scontro, cominciavano a colpire con diversi calci e pugni alcuni calciatori del Caulonia e, in particolare, Chiera Christian e Teti Pietro", prima di essere fermati ed allontanati dal terreno di gioco dalle forze dell'ordine presenti e dai dirigenti di entrambe le società;

- quindi, il direttore di gara sospendeva momentaneamente l'incontro affinché venissero ristabiliti l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza per poter proseguire la gara, rientrando negli spogliatoi, laddove aveva un colloquio con le forze dell'ordine che gli garantivano la massima collaborazione e gli comunicavano che stavano sopraggiungendo "altre due pattuglie di polizia e carabinieri" che avrebbero così consentito più efficaci garanzie di tranquillità;

- dopo circa 40 minuti arrivavano le ulteriori unità delle forze dell'ordine per cui l'arbitro, ritenendo ormai ripristinate i presupposti di sicurezza, comunicava ai due capitani la decisione di riprendere la gara e, contestualmente, i provvedimenti disciplinari di espulsione a carico dei succitati calciatori Ciurleo, Paparatti, Corrao (Rosarno) e Chiera (Caulonia),

- pertanto, l'incontro veniva ripreso e portato a termine senza ulteriori problemi.

In relazione ai fatti testé riportati, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società U.S.D. Città di Rosarno con l'ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo di giuoco per due gare da disputarsi "a porte chiuse" (cfr. *C.U. n.114 del 23/02/2017 del Comitato Regionale Calabria*).

La società U.S.D. Città di Rosarno ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo che vengano annullate le sanzioni o, in subordine e in via del tutto residuale, che le stesse vengano ridotte.

La reclamante contesta quanto dichiarato dall'arbitro, sostenendo che "l'ingresso in campo delle persone a cui viene addebitato l'episodio spregevole si verificava contestualmente a quello delle forze dell'ordine proprio perché si trattava di dirigenti e non come erroneamente riportato da sostenitori".

La Corte ritiene che l'arbitro, nel proprio rapporto, abbia riferito in maniera puntuale e circostanziata gli episodi verificatisi, fra i quali risulta ben evidenziato quello relativo all'apertura dei cancelli con la successiva entrata in campo degli otto tifosi della società A.S.D. Città di Rosarno, resisi responsabili degli atti di violenza descritti.

Appare quindi non inverosimile quanto sostenuto dalla reclamante a sua discolpa, ovvero che il direttore di gara abbia "erroneamente riportato" sul referto che ad entrare in campo siano stati gli otto tifosi della società Città di Rosarno, resisi responsabili dell'aggressione nei confronti dei calciatori avversari, anziché i dirigenti della società medesima che, a detta della reclamante, sarebbero entrati sul terreno di gioco per separare i litiganti.

E' il caso di precisare che il direttore di gara, in maniera inequivoca, abbia messo in risalto il comportamento dei dirigenti della società suddetta che hanno contribuito a far cessare gli atti di violenza, ma non può essere messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato a proposito dei tifosi entrati in campo e del relativo comportamento, tenuto conto che il rapporto arbitrale costituisce prova assoluta e privilegiata (art.35 del C.G.S.).

Pertanto, la ricostruzione di fatti operata dalla reclamante non merita pregio in quanto priva di riscontri oggettivi che possano porre in dubbio le dichiarazioni dell'arbitro il quale, essendo istituzionalmente "super partes", non può essere portatore di un interesse volto ad alterare o distorcere la verità, come ribadito in più occasioni della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito.

Il reclamo, quindi, non può trovare accoglimento e le sanzioni irrogate in primo grado appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti alla società reclamante, tenuto conto dell'aggravante costituita dalla reiterata recidiva specifica.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.79 della Società A.S.D. ESPERANZA CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara *Esperanza Catanzaro – Real Montepaone* del 17.02.2017 Campionato Allievi Regionali–ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente RUBINO Gaetano fino al 30.05.2017, squalifica del calciatore CAPICOTTO Arnaldo per QUATTRO giornate).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della società Real Montepaone;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

al 20° minuto del secondo tempo della gara Campionato Allievi Regionali Esperanza Catanzaro – Real Montepaone del 17.02.2017, a seguito dell'espulsione del calciatore Arnaldo Capicotto, "ha avuto inizio una mischia che coinvolgeva calciatori e dirigenti di entrambe le società" che si rivolgevano a vicenda frasi intimidatorie e si colpivano con pugni e spintoni, l'arbitro della gara decideva pertanto di sospendere la gara.

Dopo circa venti minuti il Direttore di gara, riceveva negli spogliatoi ed ascoltava i capitani delle due squadre che insistevano per la ripresa della gara assicurando il proprio impegno per garantire la correttezza dei rispettivi compagni.

Ma il Direttore di gara riprendeva la gara esclusivamente pro-forma avendo, a suo stesso dire, già maturato tale decisione al momento della sospensione, tant'è che non assumeva alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei tesserati che si erano resi protagonisti dei disordini.

La gara terminava con il risultato di 3 a 2 a favore dell'Esperanza.

Il giudice di primo grado, preso atto del rapporto dell'arbitro, sommariamente sopra riportato, decideva per la sanzione della punizione sportiva della gara per entrambe le società e per le ulteriori sanzioni riportate in epigrafe, che la società Esperanza impugna con l'odierno reclamo.

La reclamante chiede in ricorso l'omologazione del risultato della gara conseguito sul campo e l'annullamento delle sanzioni irrogate ai due tesserati che assume essere estranei ai fatti addebitati.

La società Real Montepaone, che controdeduce, attribuisce le responsabilità dei fatti alla società Esperanza.

La decisione dell'arbitro non è sorretta da adeguati ragioni di merito.

Gli eventi riportati dal Direttore di gara non appaiono tali da giustificare una prosecuzione proforma della stessa atteso che la gara è ripresa dietro assunzione di responsabilità dei capitani e si è conclusa regolarmente, in assenza di ulteriori episodi di intemperanza pur avendo le due squadre affrontato la stessa con la convinzione dell'effettività della sua disputa, atteso che l'arbitro non aveva notificato ai due capitani la sua reale decisione.

La decisione di sanzionare con la punizione sportiva della perdita della gara si sarebbe potuta giustificare solo laddove l'arbitro avesse riportato nel rapporto i nominativi di una serie di calciatori da espellere tale da non permettere la prosecuzione della gara per insufficienza, per una o entrambe le squadre, del numero minimo utile di calciatori cioè sette.

Ma negli atti ufficiali l'arbitro non individua se non un calciatore è passibile di provvedimenti disciplinari.

Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che la gara vada ripetuta, valuta invece congrue le sanzioni irrogate.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara Esperanza Catanzaro – Real Montepaone del 17.02.2017 Campionato Allievi Regionali e rimette gli atti ai competenti uffici del Comitato Regionale per i conseguenti provvedimenti;
conferma nel resto;
dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.80 della Società A.S.D. SAINT MICHEL

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.67 del 23.02.2017 (omologazione risultato 2-1 della gara Tropea – Saint Michel del 28.01.2017 Campionato Seconda Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante in primo grado ha chiesto la ripetizione in campo neutro della gara in epigrafe per una serie di motivi che avrebbero minato la regolarità della stessa.

In particolare:

- 1) invasione del campo con aggressione fisica e percosse da parte del n° 13 del Tropea ai danni del portiere del Saint Michel;
- 2) assenza delle Forze dell'Ordine;
- 3) omessa applicazione da parte del Direttore di gara della norma che vieta la bestemmia in campo;
- 4) presenza in panchina dell'allenatore del Tropea squalificato.

Per supportare la propria tesi la Società Saint Michel, relativamente all'aggressione del portiere, produce prova video/fotografica.

In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l'acquisizione non offre alcuna garanzia tecnica ed in merito alla sua provenienza per come richiesto dall'art. 35 C.G.S.; inoltre non attiene a fattispecie contemplate dalla citata norma (fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, ed uso di espressione blasfema al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto sanzionato dall'arbitro).

Il giudice di prime cure ha rigettato il reclamo ritenendo che quanto asserito non trova assoluto riscontro negli atti ufficiali.

La decisione appare corretta e da confermare in appello.

Le ragioni di cui al punto 2, 3 e 4, anche qualora fossero provate, non sarebbero comunque ragioni fondanti una decisione di accoglimento del reclamo, mentre in merito al primo punto è da affermarsi che l'episodio è stato constatato e correttamente valutato dall'arbitro. Va in merito rimarcato come il calciatore ha proseguito la gara pur avendo potuto la Società Saint Michel procedere alla sua sostituzione.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.81 della Società U.S. SAN CALOGERO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Serrese – San Calogero del 19.02.2017 Campionato Prima Categoria–squalifica del calciatore GULLA' Francesco per TRE giornate, ammenda di € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al 42° minuto del secondo tempo della gara in esame l'arbitro la sospendeva poiché, dopo l'espulsione di un calciatore della Serrese ed uno del San Calogero, numerosi calciatori del San Calogero aggredivano il numero 7 della Serrese, precedentemente espulso, dando luogo ad una violenta rissa.

Portandosi verso gli spogliatoi il Direttore di gara notava inoltre che un calciatore del San Calogero versava a terra in gravi condizioni per un colpo ricevuto in volto, per cui doveva essere trasportato in ospedale.

Il giudice di primo grado, preso atto del rapporto dell'arbitro, sommariamente sopra riportato, decideva per la sanzione della punizione sportiva della gara per entrambe le società e per le ulteriori sanzioni riportate in epigrafe, che vengono impugnate dalla San Calogero con l'odierno reclamo.

La reclamante chiede in ricorso che questa Corte voglia attribuire la responsabilità per la sospensione della gara alla società avversaria e che statuisca quindi la conseguente sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Serrese o, in subordine, la ripetizione della gara.

In via preliminare va affermata l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. Difatti non è stato adempiuto dalla stessa l'obbligo, sancito all'art. 46 comma 5 C.G.S., di notificare il ricorso alla controparte.

Entrando nel merito, appare comunque opportuno affermare che i fatti per come narrati dall'arbitro depongono nel senso di ritenere corretta, la sua decisione di sospendere la gara. Va – infatti - affermato che tale determinazione è supportata dalla presenza di quegli elementi gravi e oggettivi che la legittimano.

Appare palese che i gravi episodi di violenza verificatisi in campo, la rissa scaturita al 42° minuto del secondo tempo ed il colpo inferto al numero 6 del San Calogero che lo ha costretto a ricorrere alle cure di un nosocomio con prognosi di 10 giorni, non permettevano la prosecuzione della gara in condizioni tali da garantire l'incolumità degli atleti e degli ulteriori tesserati presenti sul campo di gioco.

La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d'Appello poi.

Affermata la correttezza del deliberato dell'arbitro è opportuno procedere anche alla valutazione sull'attribuzione della responsabilità della sospensione.

Sul punto la decisione del giudice di prime cure si mostra legittima. Il rapporto dell'arbitro anche sul punto è chiaro ed assolutamente esaustivo nella narrazione, consente pertanto di attribuire la citata responsabilità ad entrambe le società.

Anche le ulteriori sanzioni impugnate appaiono congrue ed adeguate agli aventi accaduti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara Serrese – San Calogero del 19.02.2017 Campionato Prima Categoria;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 15 MARZO 2017
